

**Comunicazione della Commissione agli Stati membri****del 7 maggio 2001****«COOPERAZIONE INTERREGIONALE»****Sezione C dell'iniziativa comunitaria Interreg III****Comunicazione della Commissione C(2001) 1188 def.**

(2001/C 141/02)

**I. Introduzione**

1. La presente comunicazione illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III nel periodo 2000-2006 (Interreg III C).
2. La Commissione ritiene che la cooperazione interregionale integri le attività nell'ambito della cooperazione completando quella realizzata dai programmi transnazionali e transfrontalieri. Essa consente a regioni non contigue di entrare in contatto e di stabilire relazioni, realizzando quindi scambi di esperienze e reti che contribuiranno allo sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'Unione europea e di paesi terzi.
3. Negli ultimi anni le regioni hanno svolto un ruolo di crescente importanza in Europa, in particolare per avvicinare ai cittadini l'operato dell'Unione europea. È quindi naturale che continuino a svolgere tale ruolo nell'ambito di Interreg III C. Se da un lato la cooperazione interregionale continuerà a fondarsi su progetti concreti e sulle reti, dall'altro la Commissione ritiene che le autorità regionali debbano essere maggiormente coinvolte nella definizione del quadro di tale cooperazione e che debbano avere un ruolo più attivo nel suo ambito.
4. La Commissione apprezza che le altre istituzioni europee siano favorevoli alla prosecuzione della cooperazione interregionale. Esprimendosi sulle nuove iniziative comunitarie, il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno entrambi approvato l'inserimento della sezione interregionale nell'iniziativa Interreg III e sottolineato l'importanza da essi attribuita a questo tipo di cooperazione.

**II. Finalità, principi generali e valore aggiunto della cooperazione interregionale**

5. Il punto 17 degli orientamenti relativi a Interreg III <sup>(1)</sup> (di seguito denominati «gli orientamenti») stabilisce che la cooperazione interregionale è finalizzata a «migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione».
6. Per realizzare tale obiettivo, la Commissione propone che Interreg III C operi come un quadro generale delle attività di cooperazione interregionale al fine di costituire nessi e promuovere scambi di esperienze e delle pratiche migliori acquisite nei campi di attività finanziati a titolo dei programmi degli obiettivi 1 e 2, dell'iniziativa comunitaria

Interreg, dell'iniziativa comunitaria URBAN e dello sviluppo urbano nonché dei futuri programmi delle azioni innovative regionali.

7. Interreg III C dovrebbe incoraggiare le autorità regionali e altre autorità pubbliche, ammesse o meno a beneficiare dell'intervento dei Fondi strutturali, a considerare la cooperazione interregionale uno strumento di sviluppo tramite l'accesso alle esperienze altrui. In tal modo può essere diffuso in tutta Europa il valore aggiunto dei singoli interventi dei Fondi strutturali nelle varie regioni.
8. Pertanto, dovrebbe essere dato modo alle regioni di impostare la cooperazione interregionale in modo più strategico, studiando come poter utilizzare gli scambi di esperienze per affrontare i punti deboli, incorporare gli insegnamenti tratti nell'ambito dei programmi regionali nonché migliorare la qualità degli interventi a titolo dei Fondi strutturali, in particolare dei programmi degli obiettivi 1 e 2. La partecipazione delle autorità regionali e di altre autorità pubbliche a Interreg III C dovrebbe così creare una struttura di cooperazione più stabile, da cui scaturiscano in futuro progetti congiunti più numerosi e di migliore qualità, nonché sinergie tra le azioni concernenti le migliori pratiche e gli scambi di esperienze e i programmi generali dei Fondi strutturali.
9. Gli orientamenti propongono già l'impostazione per programma ai fini della gestione di Interreg III C nell'ambito di aree di programmazione allargate. È tuttavia importante che la summenzionata impostazione strategica determini che una quota della programmazione sia attuata nell'ambito di programmi al livello regionale. La Commissione intende favorire forme di cooperazione interregionale coerenti e strutturate, piuttosto che una serie di progetti un tantum. La presente comunicazione illustra le modalità operative di tale programmazione a due fasi e presenta le tematiche che possono essere trattate.

**III. Il quadro normativo**

10. L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(2)</sup> (in appresso denominato il «regolamento generale») stabilisce che uno dei settori oggetto delle iniziative comunitarie è la «cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario».

<sup>(1)</sup> GU C 143 del 23.5.2000.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

11. Gli orientamenti prevedono una sezione specifica di Interreg III destinata a migliorare le tecniche e le politiche di sviluppo regionale e di coesione grazie alla cooperazione interregionale.
12. La presente comunicazione fornisce informazioni complementari rispetto a quelle contenute negli orientamenti ed illustra le proposte della Commissione ai fini dell'attuazione della sezione in parola.

#### IV. Esperienza del passato

13. Negli ultimi anni la cooperazione interregionale ha acquisito una rilevanza crescente nell'ambito della politica strutturale dell'Unione. Attualmente si stanno realizzando numerosissimi progetti di cooperazione interregionale<sup>(1)</sup>. La maggior parte di essi verrà portata a termine soltanto nel 2002 ed è quindi prematuro trarre conclusioni definitive sui risultati. È evidente, tuttavia, che hanno suscitato vivo interesse e che ne viene riconosciuta la grande importanza politica. Tutte le regioni europee si trovano a dover affrontare problemi socioeconomici, in particolare l'impatto della globalizzazione economica. I progetti di cooperazione interregionale le aiutano ad affrontare le nuove sfide attingendo all'esperienza di altre regioni con gli stessi problemi e ricercando soluzioni comuni.
14. Fondandosi sui risultati positivi conseguiti dalla cooperazione interregionale, la Commissione intende promuovere un'impostazione più strategica, come figura al capitolo II della presente comunicazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che un'impostazione più programmata determinerebbe una maggiore coerenza, non soltanto nell'ambito della cooperazione interregionale, bensì anche dell'intera iniziativa comunitaria Interreg III. Inoltre, un'impostazione programmata contribuirebbe a migliorare le attività di sorveglianza e valutazione nonché a semplificare le procedure amministrative connesse alla realizzazione del progetto.

#### V. Zone ammissibili

15. L'intero territorio dell'Unione europea è ammesso a beneficiare della partecipazione finanziaria del FESR a titolo di Interreg III C.

#### VI. Partecipazione di paesi terzi

16. La Commissione auspica la più ampia partecipazione possibile da parte dei paesi terzi, in particolare quelli candidati all'adesione. Pertanto, nell'ambito delle procedure di selezione va dato adeguato spazio alla partecipazione di partner di paesi terzi ad un'operazione Interreg III C.
17. Il finanziamento di partner di paesi terzi può avvenire mediante le risorse proprie di questi ultimi oppure, ove opportuno, mediante il pertinente strumento finanziario dell'Unione europea (ad esempio Phare, Tacis, CARDS, MEDA, FES) conformemente alle norme applicabili a ciascuno strumento.

<sup>(1)</sup> Compresa le azioni innovative dei fondi strutturali (RIS/RITTS; RISI; TERRA; RECITE; ECOS-Ouverture, Sviluppo urbano ...) nonché i progetti nell'ambito del programma «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI» (1998-2002) del quinto programma quadro di R&S.

18. In particolare, l'articolo 20 del regolamento generale stabilisce che occorre dare la dovuta considerazione a un migliore coordinamento con i programmi Phare, TACIS e MEDA. Anche se in passato il coordinamento si è rivelato difficile, a causa dell'incidenza delle diverse prassi amministrative e disposizioni finanziarie, la Commissione ha deciso di provvedere a migliorare la coerenza. La valutazione Phare ne è un primo esempio: la promozione di un'amministrazione decentrata dovrebbe indurre le regioni a svolgere in futuro un ruolo più proattivo e quindi favorire la loro partecipazione a Interreg<sup>(2)</sup>.

19. Le spese di viaggio e soggiorno di partner esterni all'Unione europea possono essere considerate spese ammissibili di un'operazione qualora la riunione o il seminario abbia luogo nell'Unione europea nell'ambito di un'operazione approvata.

#### VII. Partecipazione delle regioni insulari e ultraperiferiche

20. Dovrà essere prestata la dovuta attenzione alla partecipazione delle regioni insulari ed ultraperiferiche alle azioni di cooperazione interregionale, conformemente al punto 19 degli orientamenti Interreg III. Di conseguenza, nell'ambito della procedura di selezione va data precedenza a tale partecipazione.

#### VIII. Tematiche di cooperazione

21. Come già rilevato, la Commissione ritiene che le azioni di cooperazione interregionale possano contribuire all'intervento dei programmi generali e di iniziativa comunitaria a favore della coesione e del potenziamento della competitività regionale. Pertanto, Interreg III C dovrebbe essere considerata uno strumento di promozione della cooperazione interregionale europea nei campi di attività finanziati a titolo delle nuove politiche regionali e di coesione<sup>(3)</sup>, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1 e 2 e Interreg, nonché dell'iniziativa comunitaria URBAN e dello sviluppo urbano e dei programmi delle azioni innovative regionali, contribuendo così al loro miglioramento complessivo e determinando un valore aggiunto per tutta la politica regionale dell'Unione europea.

22. Sulla scorta delle considerazioni suesposte, si definiscono le seguenti 5 tematiche di cooperazione interregionale per il periodo 2000-2006:

a) *Attività finanziate a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali*

Il 94 % degli stanziamenti dei fondi strutturali viene assegnato tramite i programmi generali. Tuttavia, tali

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione C(2000) 3103.

<sup>(3)</sup> Cfr. comunicazione della Commissione «Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione — Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006», COM 344 def., 1° luglio 1999.

stanziamenti tendono a concentrarsi a livello regionale ed attualmente esistono poche possibilità di scambio di conoscenze ed esperienze con altre regioni europee. La presente tematica è intesa ad affrontare questo problema promuovendo la cooperazione diretta tra autorità pubbliche o enti equivalenti di tutta Europa sulle tipologie di progetti finanziati nell'ambito dei programmi a titolo degli obiettivi 1 e 2.

I partner non dovrebbero necessariamente avere sede nelle regioni dell'obiettivo 1 o 2, ma dovrebbero partecipare, od essere interessati a partecipare, alle attività finanziate a titolo dei programmi degli obiettivi 1 e 2. Le operazioni possono fondarsi su scambi di esperienze in generale o sulla divulgazione dei risultati di progetti riusciti.

b) *Cooperazione interregionale tra autorità pubbliche o enti equivalenti che partecipano ad altri programmi Interreg*

La presente tematica è finalizzata a consentire scambi di esperienze e reti tra zone frontaliere e fra zone transnazionali. Le azioni possono riguardare la cooperazione per attività transfrontaliere e transnazionali, ove una più ampia cooperazione sarebbe proficua. Le azioni potrebbero inoltre essere imperniate sugli aspetti relativi all'attuazione dei programmi Interreg (ad esempio la creazione di reti fra più segretariati per esaminare le procedure e le strutture operative).

La presente tematica è riservata ad autorità pubbliche od enti equivalenti interessati dalla programmazione Interreg attuale o precedente.

c) *Cooperazione interregionale nel settore dello sviluppo urbano*

Lo sviluppo urbano figura attualmente tra le questioni fondamentali della politica regionale europea. Oltre alle azioni specifiche finanziate a titolo dell'iniziativa comunitaria URBAN e dei programmi generali, la Commissione ritiene che debbano essere promosse azioni di cooperazione più ampia connesse ai temi dello sviluppo urbano. Di conseguenza, la presente tematica promuove la divulgazione di pratiche di sviluppo urbano mediante azioni di scambio concreto di esperienze, comprese le idee di pratiche migliori in materia di attuazione, nonché la diffusione di idee e di risultati di progetti.

La presente tematica è aperta a tutte le città e zone urbane, compresi i centri di piccole e medie dimensioni. Tuttavia, va data precedenza alle proposte in cui figurino almeno una città o zona urbana sovvenzionata a titolo di un programma dei Fondi strutturali.

d) *Cooperazione interregionale tra regioni partecipanti a uno o più dei tre temi delle azioni innovative regionali per il periodo 2000-2006* <sup>(1)</sup>

Per le azioni innovative del periodo 2000-2006 sono fissate le tre priorità seguenti:

- economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica,
- e-EuropaRegio: società dell'informazione e sviluppo regionale,
- identità regionale e sviluppo contenibile.

Ciascun programma di azioni innovative regionali dovrà contenere una strategia per la definizione delle misure innovative concordata tra i vari operatori regionali. Tale strategia costituirà il quadro in cui iscrivere la realizzazione dei singoli progetti, il trasferimento dei risultati ai programmi degli obiettivi 1 e 2 cofinanziati dal FESR nelle regioni interessate e lo scambio di esperienze tra regioni. La strategia può fondarsi su una sola delle priorità summenzionate, oppure su una loro combinazione, al fine di rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di ciascuna regione.

Fondandosi sui contenuti dei rispettivi programmi di azione innovativa, le regioni possono proporre azioni di cooperazione per trasferire e realizzare progetti di successo in altre regioni.

Dato che le azioni di creazione di reti possono essere finanziate dai programmi regionali di azioni innovative e dal programma «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione della PMI» <sup>(2)</sup>, Interreg III C non può finanziare a titolo della presente tematica la creazione di reti conformemente al successivo punto 26, lettera c).

e) *Altri temi che si prestano alla cooperazione interregionale*

La Commissione sottolinea l'importanza di una serie di altri temi che potrebbero essere trattati nell'ambito di Interreg III C, tra cui la cooperazione marittima e costiera, questioni di assetto territoriale, la cooperazione

<sup>(1)</sup> Come definiti nel progetto di comunicazione della Commissione «Le regioni nella New Economy» — orientamenti sulle azioni innovative del FESR 2000-2006 [COM(2001) 60].

<sup>(2)</sup> Il programma «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI» finanzia la creazione di reti tra regioni che stanno sviluppando strategie innovative regionali. Tali attività sono complementari a Interreg III C e al programma di azioni innovative regionali nel periodo 2000-2006.

su questioni insulari e ultraperiferiche, per la ricerca di soluzioni a catastrofi naturali o provocate dall'uomo o per attenuare gli effetti economici di ostacoli quali la bassissima densità demografica o la situazione di zona montana.

Inoltre, potrebbero essere trattati altri temi che si prestano alla cooperazione interregionale, compresi quelli di cui al punto 19 degli orientamenti: ricerca, sviluppo tecnologico e PMI; società dell'informazione; turismo, cultura e occupazione; imprenditorialità e ambiente.

## IX. Presentazione e contenuto dei programmi

23. All'allegato A figurano le zone di programmazione ai fini di Interreg III C.
24. I programmi Interreg III C sono elaborati come programmi operativi di iniziativa comunitaria con contenuto per quanto possibile analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della cooperazione interregionale. Gli Stati membri interessati devono presentare alla Commissione le proposte concernenti la cooperazione interregionale a titolo di Interreg III C sotto forma di programma. Gli Stati membri che partecipano al programma devono designare l'autorità di gestione, l'autorità di pagamento e il segretario tecnico (congiunto) nonché stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità (conformemente al punto 25 degli orientamenti).

Data l'esperienza già acquisita dai segretariati dei programmi Interreg transnazionali (sezione B), sarebbe logico che questi fungessero anche da segretariati dei programmi Interreg di cooperazione interregionale. I segretariati dovrebbero aver sede, fin dove è possibile, in prossimità geografica della competente autorità di gestione.

La Commissione si assicurerà, per quanto possibile, che i segretariati dei programmi adotteranno un'impostazione omogenea per le procedure dei programmi e il trattamento delle proposte. Al riguardo, la Commissione faciliterà il coordinamento di quest'aspetto.

Per ciascun programma è istituito un comitato di sorveglianza e un comitato di gestione, conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento generale e dagli orientamenti Interreg III. Il comitato di sorveglianza può assumere le funzioni di comitato di gestione; di norma il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri della zona di programmazione.

Ogni Stato membro assegna una quota della propria dotazione Interreg III C a ciascun programma III C cui partecipa. Qualora uno Stato membro partecipi a più di un programma Interreg III C, la Commissione raccomanda che gli stanziamenti dello Stato membro per ciascun pro-

gramma siano decisi in proporzione alla popolazione di quello Stato membro in ciascuna zona di programmazione.

All'atto dell'approvazione di ciascun programma, la Commissione concede un unico contributo a titolo del FESR, senza ripartizione finanziaria per Stato membro.

L'allegato B indica gli elementi che devono figurare in ciascun programma Interreg III C.

I programmi e le priorità concernenti Interreg III C devono comprendere tutte le tematiche di cui al capitolo VIII della presente comunicazione, al fine di offrire alle parti la gamma completa di possibilità di cooperazione interregionale.

25. Interreg III C dev'essere coerente con le altre politiche comunitarie, ad esempio quelle riguardanti la ricerca, la società dell'informazione, le imprese, i trasporti, l'energia, l'ambiente, lo sviluppo rurale (politica agricola comune), le pari opportunità e la concorrenza, descritte negli orientamenti della Commissione per i programmi del periodo 2000-2006<sup>(1)</sup>. Non sono possibili doppi finanziamenti delle operazioni a titolo di altri strumenti finanziari interni della Comunità.

## X. Tipi di operazione

26. A titolo dei programmi Interreg III C possono essere finanziati i tre tipi di operazioni di seguito illustrati. Gli Stati membri possono decidere di applicare ai partner di un'operazione lo stesso tasso d'intervento oppure tassi diversi. Tuttavia, devono essere rispettati i tassi massimi di partecipazione stabiliti all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento generale.

- a) Operazione quadro regionale: un'operazione quadro regionale è finalizzata allo scambio di esperienze sulla metodologia e l'attività basata sul progetto tra un insieme di regioni, al fine di definire una chiara impostazione strategica della cooperazione interregionale che consenta ai partner di costituire procedure di scambio e apprendimento a lungo termine. Ciascuna operazione quadro regionale dovrebbe trattare una gamma ristretta di temi pertinenti alle regioni partecipanti, in modo da garantire che l'attività di cooperazione interregionale si integri meglio nello sviluppo economico, sociale e territoriale delle zone partecipanti.

Un'operazione quadro regionale comprende un numero ridotto di progetti minori. Ciascuna operazione quadro regionale è preparata da un gruppo di autorità regionali o enti regionali equivalenti di un insieme di regioni appartenenti ad almeno tre paesi di cui almeno due Stati membri. Il partner principale presenta, per conto del gruppo, l'operazione quadro regionale all'autorità di gestione del programma in cui detto partner ha sede.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione «Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione — Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006», COM 344 def., 1° luglio 1999.

Ciascun partner è sostenuto in quadro di cooperazione regionale, composto dalle autorità e dagli organismi di ciascuna regione che hanno un ruolo nell'ambito dell'operazione quadro regionale.

Un'operazione quadro regionale comprende:

- una strategia di cooperazione interregionale per l'insieme delle regioni partecipanti,
- gli obiettivi e i risultati attesi dell'operazione,
- un numero ristretto di temi che giustificano in particolare modo la cooperazione,
- la descrizione dei tipi di progetti sostenuti dall'operazione quadro regionale,
- il numero di partner e altri partecipanti,
- la ripartizione dei finanziamenti tra i partner (non oltre il 40 % a favore del partner principale),
- i tassi di partecipazione,
- i criteri di valutazione ai fini dell'approvazione interna del progetto.

All'allegato C figura un elenco più dettagliato dei requisiti relativi all'operazione quadro regionale.

Dato che l'operazione quadro regionale è un nuovo tipo di azione, la Commissione raccomanda che nessuna regione partecipi a più di due operazioni di questo tipo nell'ambito di Interreg III C fintantoché non sia stato concluso il riesame intermedio dei programmi.

La partecipazione FESR totale ad un'operazione quadro regionale potrà di norma variare tra 500 000 EUR e 5 milioni di EUR. All'allegato D figurano alcuni criteri indicativi per la valutazione delle operazioni quadro regionali.

A titolo indicativo, il 50-80 % della dotazione di ciascun programma Interreg III C dovrebbe essere destinato alle operazioni quadro regionali.

Le operazioni quadro regionali possono riguardare tutte le tematiche di cui al punto 22.

- b) Singoli progetti di cooperazione interregionale: sono finalizzati allo scambio di esperienze sulla metodologia e l'at-

tività basata sul progetto. L'obiettivo non consiste semplicemente nel trasferimento di conoscenza, bensì in una vera cooperazione sulla realizzazione di varie parti del progetto, che determini un significativo valore aggiunto per i partner e gli altri partecipanti al progetto. Tra gli effetti concreti di un progetto di questo tipo figurerebbe il trasferimento dei risultati del progetto da una regione all'altra con un impatto evidente sulla regione ricevente.

I progetti dovrebbero coinvolgere partner di almeno tre paesi di cui almeno due Stati membri. Al partner principale non può essere destinato più del 40%; la partecipazione FESR totale potrà di norma variare tra 200 000 EUR e 1 000 000 EUR.

A titolo indicativo, il 10-30 % della dotazione di ciascun programma Interreg III C dovrebbe essere destinato ai singoli progetti di cooperazione interregionale.

I singoli progetti di cooperazione interregionale possono riguardare tutte le tematiche di cui al punto 22.

- c) Reti: sono destinate a connettere le varie regioni dell'Unione europea e di paesi terzi sullo sviluppo e sulle modalità di attuazione dei progetti.

Possono essere prese in considerazione soltanto le spese relative ad azioni quali: seminari, conferenze, siti web, banche dati, viaggi di studio e scambi di personale, finalizzati allo scambio di esperienza e alla diffusione del know-how. La costituzione di reti dovrebbe portare a risultati concreti, che possano essere valutati e divulgati. Tutte le azioni di creazione di reti prevedono un dettagliato programma di lavoro, che indichi le mansioni da svolgere e i risultati previsti.

A titolo indicativo, il 10-20 % della dotazione di ciascun programma Interreg III C dovrebbe essere destinato alle reti.

Una rete deve essere costituita con partner di almeno cinque paesi, di cui almeno tre devono essere Stati membri. La partecipazione FESR potrà di norma variare tra 200 000 EUR e 1 milione di EUR. Il totale dei contributi è versato al partner principale della rete, che lo gestisce.

Possono essere oggetto di reti tutte le tematiche di cui al punto 22, ad eccezione di quelle relative al punto 22, lettera d), che, come indicato, possono essere trattate in altra sede.

27. I partner delle operazioni quadro regionali devono essere autorità regionali o enti regionali equivalenti.

I partner di singoli progetti di cooperazione, delle reti e dei progetti finanziati nell'ambito di un'operazione quadro regionale devono essere autorità pubbliche o enti equivalenti autorizzati a gestire, dal punto di vista amministrativo e finanziario, fondi pubblici. Si citano ad esempio le autorità regionali, comunali (in particolare per la tematica dello sviluppo urbano) o le agenzie di sviluppo regionale competenti per la gestione di fondi pubblici. Ai progetti finanziati nell'ambito di un'operazione quadro regionale possono partecipare anche partner privati qualora l'autorità pubblica interessata fornisca le necessarie garanzie ai fini della corretta gestione dei fondi pubblici.

28. Nell'ambito di ciascun programma, almeno il 75 % dello stanziamento FESR dev'essere destinato ad operazioni che abbiano almeno un partner esterno alla zona interessata dal programma <sup>(1)</sup>.

Le operazioni quadro regionali, i singoli progetti di cooperazione interregionale e le reti possono essere finanziati a titolo di un solo programma Interreg III. Per evitare che lo stesso gruppo di partner presenti contemporaneamente operazioni con contenuto analogo a titolo di programmi diversi indicando un diverso partner principale, verrà costituita una banca dati comune.

#### XI. Gestione amministrativa e finanziaria dei programmi

29. I programmi Interreg III C dovranno rispettare le stesse norme e condizioni applicabili ai programmi delle sezioni A e B di Interreg III, tenendo debitamente conto delle specificità della sezione C. In particolare, dovranno essere ripartite chiaramente le responsabilità amministrative e finanziarie nell'ambito della gestione, del pagamento, del controllo e della selezione dei progetti.
30. Ciascun programma deve comprendere la descrizione di un sistema di gestione finanziaria per il trasferimento a titolo del FESR (e preferibilmente anche delle rispettive fonti nazionali di cofinanziamento) su un conto unico per ciascun programma e per il trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali. A tal fine, le disposizioni comuni possono comprendere un accordo tra le diverse autorità dei paesi partecipanti al programma.
31. Ogni Stato membro designerà un organismo preposto al controllo finanziario dei progetti dei partners situati nel

proprio paese che partecipano ad un'operazione Interreg III C. Ciascun organismo riceverà dalle autorità di gestione di ciascun programma informazioni sui progetti di partner situati nel proprio paese che partecipano ad un'operazione Interreg III C.

32. Ciascun programma deve inoltre comprendere la descrizione delle modalità e procedure specifiche di gestione e controllo del programma, con indicazione delle varie competenze in materia di gestione finanziaria, pagamento e controllo, conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale.

#### XII. Gestione amministrativa e finanziaria delle operazioni

33. Il partner principale (designato dai partner stessi) sottopone le operazioni nel quadro del programma nel cui territorio egli ha sede. La sede degli altri partner non è quindi rilevante ai fini della determinazione dell'autorità di gestione del programma cui presentare la proposta. Le operazioni selezionate verranno interamente cofinanziate a titolo del programma che ha ricevuto la proposta.
34. Le relazioni tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione e di pagamento dei programmi Interreg III C sono le stesse degli altri programmi dei fondi strutturali (cfr., tra l'altro, gli articoli 9, 34, 38 e 39 del regolamento generale). Ulteriori dettagliate disposizioni figurano nel progetto di regolamento che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di controllo finanziario degli aiuti erogati nell'ambito dei fondi strutturali.
35. I partner delle operazioni quadro regionali sono autorità regionali o enti regionali equivalenti, di cui uno in veste di partner principale. A quest'ultimo spetta raggruppare le domande di pagamento degli altri partner e presentare un'unica domanda di pagamento all'autorità di pagamento del programma. Su richiesta del partner principale, l'autorità di pagamento può pagare direttamente i partner dell'operazione quadro regionale, i quali si assumono allora la responsabilità dei pagamenti ai partecipanti al progetto nella propria regione. Ciascun partner si assume la responsabilità della gestione finanziaria, del pagamento e del controllo nella propria regione.
36. I partner di un singolo progetto di cooperazione interregionale sono autorità pubbliche oppure organismi equivalenti, di cui uno in veste di partner principale. I contributi per i singoli progetti di cooperazione interregionale sono assegnati al partner principale e i pagamenti vengono effettuati soltanto a favore del partner principale. Quest'ultimo è responsabile della ripartizione dei pagamenti tra gli altri partner del progetto.

<sup>(1)</sup> Ciò offre alle isole e alle regioni ultraperiferiche la possibilità di cooperare tra loro all'interno della stessa zona di programmazione.

37. Nel caso delle reti, i contributi vengono assegnati all'organismo responsabile della rete e i pagamenti a titolo del programma vengono effettuati soltanto a favore dell'organismo responsabile. Quest'ultimo — autorità regionale o altra autorità pubblica oppure ente equivalente — si assume la piena responsabilità della gestione finanziaria della costituzione di rete. Esso paga direttamente ai partecipanti le spese della rete per seminari, conferenze, siti web, banche dati, viaggi di studio e viaggi connessi allo scambio di esperienze, eccetera.

I partner di un'operazione finanziata a titolo di Interreg III C dovrebbero considerare i vantaggi derivanti dalla stipula di un accordo in merito ai reciproci obblighi giuridici e finanziari, comprese le mansioni e gli obblighi del partner principale.

### XIII. Assistenza tecnica nell'ambito dei programmi Interreg III C

38. L'assistenza tecnica nell'ambito dei programmi Interreg III C deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di ammissibilità delle spese relative all'assistenza tecnica, conformemente alla norma n. 11 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29.7.2000

### XIV. Sorveglianza e valutazione

39. Ciascun programma deve includere la descrizione dei meccanismi di sorveglianza e valutazione congiunte, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza (cfr. punto 28 degli orientamenti); conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento generale, le autorità competenti definiscono indicatori di sorveglianza ai fini della raccolta dei pertinenti dati e della preparazione delle valutazioni.

40. Conformemente all'articolo 42 del regolamento generale si procederà alla valutazione intermedia di tutti i programmi. Alla luce dei risultati di tale valutazione, la Commissione può proporre modifiche delle tematiche ammissibili alla cooperazione interregionale.

### XV. Varie

41. L'eventuale corrispondenza concernente la presente comunicazione, compresi i progetti di programma, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Signor Guy Crauser  
Direttore Generale  
Direzione generale della Politica regionale  
Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

## ALLEGATO A

### ZONE DI PROGRAMMAZIONE

Programma	Stato membro	Zone ammissibili
ZONA MERIDIONALE	Italia	Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta
	Grecia	Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti, Ionia Nisia, Sterea Ellada, Attiki
	Portogallo	L'intero paese
	Spagna	L'intero paese
	Francia	Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, PACA, Rhône-Alpes, Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion
	Regno Unito	Gibraltar

Programma	Stato membro	Zone ammissibili
ZONA NORD-OCCIDENTALE	Francia	Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île de France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire
	Belgio	L'intero paese
	Paesi Bassi	L'intero paese
	Lussemburgo	L'intero paese
	Germania	Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg
	Regno Unito	L'intero paese (ad eccezione di Gibraltar)
	Irlanda	L'intero paese
ZONA NORD-ORIENTALE	Danimarca	L'intero paese
	Germania	Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern
	Svezia	L'intero paese
	Finlandia	L'intero paese
ZONA ORIENTALE	Austria	L'intero paese
	Germania	Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen
	Italia	Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia
	Grecia	Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros

## ALLEGATO B

**Informazioni che devono figurare in un programma Interreg III C**

I programmi Interreg III C sono elaborati come programma operativo di iniziativa comunitaria con contenuto per quanto possibile analogo a quello del documento unico di programmazione (di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale), adeguato alle esigenze e alle condizioni della cooperazione interregionale. I programmi elaborati secondo queste modalità sono presentati alla Commissione dalle autorità nazionali degli Stati membri interessati da ciascun programma.

— **Obiettivi del programma**

Gli obiettivi generali sono comuni a tutti i programmi (cfr. punto 6). Le operazioni a titolo dei programmi della sezione C riguardano l'intero territorio UE e non sono specificamente connesse a una singola zona di programmazione.

— **Zona ammissibile**

La cooperazione non è limitata ai partner di una stessa zona di programmazione. Tuttavia, può essere presentato un progetto a titolo di un determinato programma soltanto qualora il suo «partner principale» abbia sede in tale zona, benché i partner possano provenire da regioni al di fuori della zona di programmazione (cfr. allegato A).



— **Contenuto del programma**

Contrariamente a Interreg III A e III B, i programmi Interreg III C non comprendono obiettivi prioritari o misure. Esistono solo due categorie: «operazioni» e «assistenza tecnica». Le operazioni si suddividono nel modo seguente.

- I tre **tipi di operazioni** sono comuni a tutti i programmi (punto 26):
- operazioni quadro regionali;
  - singoli progetti di cooperazione interregionale;
  - reti.
- Tutte le **tematiche di cooperazione** sono comprese in tutti i programmi (cfr. punto 22):
- cooperazione interregionale relativa ad attività finanziate a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali;
  - cooperazione interregionale tra autorità pubbliche o enti equivalenti che partecipano ad altri programmi Interreg;
  - cooperazione interregionale nel settore dello sviluppo urbano;
  - cooperazione interregionale tra regioni partecipanti a titolo dei tre temi delle azioni innovative regionali per il periodo 2000-2006;
  - altri temi che si prestano alla cooperazione interregionale.

Tali tematiche sono applicabili a ciascun tipo di operazioni, ad eccezione delle reti che non possono essere finanziate a titolo della tematica d). Le operazioni presentate a titolo delle summenzionate tematiche possono inserirsi su tutta una serie di temi che si prestano alla cooperazione interregionale.

— **Principali gruppi destinatari**

— **Conformità alla normativa comunitaria**

— **Misure informative e pubblicitarie**

— **Piano finanziario indicativo**, non ripartito per Stato membro, bensì per esercizio. Riporta soltanto due categorie: «operazioni» (suddivise secondo le percentuali indicate al punto 26 per ciascun tipo di operazione) e «assistenza tecnica». L'assistenza tecnica è suddivisa in due categorie, conformemente alla norma n. 11 in materia di ammissibilità <sup>(1)</sup>.

— **Disposizioni di attuazione del programma** (cfr. punti da 29 a 31, 33, 38):

- un'autorità di gestione;
- un'autorità di pagamento;
- un segretariato tecnico congiunto;
- un comitato di sorveglianza (nonché, se necessario, un comitato di gestione);
- la descrizione delle modalità di gestione del programma, comprendente la descrizione delle competenze e dei sistemi di sorveglianza e di valutazione congiunte;
- la descrizione di un sistema di gestione finanziaria, pagamento e controllo, che consenta il trasferimento a titolo del FESR (e preferibilmente anche delle rispettive disposizioni nazionali di cofinanziamento) su un conto unico per ciascun programma e il trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali;
- informazioni sulle risorse necessarie per l'assistenza tecnica, ripartite conformemente alla norma n. 11 in materia di ammissibilità.

La bozza del complemento di programmazione, che dovrà essere approvata dal comitato di sorveglianza, dovrà essere inviata per informazione alla Commissione, se possibile contemporaneamente all'invio del programma. Il complemento di programmazione dovrà includere le informazioni normali richieste per un complemento di programmazione qualora tali informazioni siano pertinenti alla cooperazione interregionale. Dovrà contenere, inoltre, una descrizione dei meccanismi e procedure per la selezione congiunta delle operazioni ed anche dei criteri indicativi di valutazione delle operazioni, che dovranno essere comuni a tutti i programmi (cfr. allegato D). In questa fase non è richiesta la presentazione di indicatori di sorveglianza quantificati, che dovranno tuttavia essere definiti quando sarà stato accolto un numero sufficiente di domande; essi dovranno comunque essere forniti nel rapporto annuale.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento n. 1685/2000 della Commissione relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (GU L 193 del 29.7.2000).

## ALLEGATO C

**Informazioni che devono figurare nelle proposte di operazione quadro regionale**

È opportuno che le proposte di operazione quadro regionale contengano le informazioni di seguito elencate affinché il comitato di gestione del programma possa decidere il contributo a titolo del bilancio FESR destinato ad un'operazione quadro regionale. Di norma, il testo della proposta non dovrebbe superare le 20-25 pagine.

**Introduzione**

Breve descrizione delle regioni, con indicazione dei punti di forza e dei punti di debolezza specifici nonché delle possibilità e degli ostacoli allo sviluppo.

**Contenuto**

Descrizione dell'operazione proposta, del suo ambito, compreso quello geografico, degli obiettivi specifici, della durata e dell'articolazione del partenariato che partecipa alla preparazione della proposta di operazione quadro regionale:

- obiettivi e risultati attesi (se possibile quantificati),
- descrizione della strategia interregionale a favore della cooperazione mirata a un numero ridotto di temi,
- temi della cooperazione,
- descrizione delle tipologie di progetti da finanziare (studi, progetti pilota, pianificazione strategica, partecipazione a reti, ecc.),
- numero di partner ed altri partecipanti,
- ripartizione dei contributi tra le regioni (non più del 40 % al partner principale) con giustificazione della ripartizione e del bilancio totale,
- programma di lavoro e calendario dettagliato per attuare l'operazione,
- descrizione dell'incidenza potenziale dell'operazione quadro regionale su altri programmi dei fondi strutturali cofinanziati dal FESR,
- compatibilità e sinergia con altre politiche comunitarie,
- criteri indicativi per la selezione dei progetti,
- procedure e modalità di presentazione delle domande da parte dei beneficiari potenziali,
- principali gruppi destinatari.

**Gestione e attuazione**

Questo capitolo comprende le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità regionali responsabili della preparazione e dell'attuazione della proposta e le autorità di gestione di altri programmi dei fondi strutturali cofinanziati dal FESR:

- partner principale, designato dai partner in veste di organismo di gestione dell'operazione,
- composizione del comitato di gestione che sovrintende all'attuazione e alla sorveglianza dell'operazione, compresa la selezione dei progetti,
- descrizione del circuito di attuazione,
- descrizione del circuito finanziario,
- descrizione del circuito di controllo,
- modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i partner,
- disposizioni in materia di sorveglianza e valutazione.

**Piano finanziario**

- Costo totale: partecipazione FESR e partecipazione pubblica e privata, ripartita per temi oggetto dell'operazione,
- tasso/i d'intervento previsti per le azioni (ripartiti per zone obiettivo 1, obiettivo 2 e fuori obiettivo qualora si applichino tassi d'intervento diversi).

**Partenariato**

- Descrizione della procedura di consultazione nella fase di progettazione dell'operazione.

**Informazione e promozione**

- Descrizione delle attività informative e pubblicitarie concernenti l'operazione.

---

**ALLEGATO D****Criteri indicativi per la valutazione delle operazioni**

- Prodotti e risultati concreti attesi: effetti sull'ammodernamento e la diversificazione delle economie regionali, miglioramento dei risultati ecc.,
- fattibilità della proposta e coerenza tra gli obiettivi fissati e le risorse assegnate,
- numero di partner e altri partecipanti,
- ripartizione dei contributi tra le regioni e giustificazione di tale ripartizione,
- partecipazione di regioni esterne alla zona di programmazione Interreg III C del partner principale,
- partecipazione di isole e regioni ultraperiferiche,
- partecipazione di paesi terzi,
- contributo del settore privato al finanziamento della proposta,
- potenziale incidenza su altri programmi dei fondi strutturali cofinanziati dal FESR,
- sostenibilità delle misure prevista al termine dell'operazione,
- sinergia e compatibilità con le altre politiche comunitarie.

**Criteri di valutazione indicativi specifici delle operazioni quadro regionali**

- Qualità della proposta, in particolare:
    - chiarezza dell'impostazione strategica,
    - necessaria limitazione a un numero ridotto di temi,
    - rispondenza degli obiettivi del programma di lavoro alle esigenze specifiche dei partner.
-